



# COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO

## Provincia di Cremona

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)

Allegato A) alla deliberazione di C.C. n. 14 del 26.04.2016

  
Il Sindaco  
*Libero Zini*

Il Segretario Comunale  
*Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri*





## **INDICE**

### **TITOLO I**

#### **PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE**

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Concessioni e autorizzazioni
- Art. 3 - Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione
- Art. 4 - Attivazione del procedimento amministrativo
- Art. 5 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 6 - Istruttoria
- Art. 7 - Conclusione del procedimento
- Art. 8 - Rilascio della concessione/autorizzazione
- Art. 9 - Contenuto del provvedimento
- Art. 10 - Principali obblighi del titolare della concessione o autorizzazione
- Art. 11 - Revoca, sospensione e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia
- Art. 12 - Decadenza dalla concessione/autorizzazione
- Art. 13 - Subentro nella concessione/autorizzazione
- Art. 14 - Rinnovo della concessione/autorizzazione
- Art. 15 - Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni
- Art. 16 - Occupazioni d'urgenza

### **TITOLO II**

#### **DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE**

- Art. 17 - Oggetto del canone – Fattispecie esenti
- Art. 18 - Soggetti tenuti al pagamento del canone
- Art. 19 - Durata delle occupazioni
- Art. 20 - Suddivisione del territorio comunale
- Art. 21 - Determinazione della misura di tariffa base
- Art. 22 - Coefficiente di valutazione economica dell'occupazione
- Art. 23 - Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.
- Art. 24 - Agevolazioni
- Art. 25 - Criteri ordinari di determinazione del canone
- Art. 26 - Variazioni della tariffa base.

Art. 27 - Criteri particolari di determinazione del canone relativo ad occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

Art. 28 - Riduzioni

Art. 29 - Modalità e termini per il pagamento del canone

Art. 30 - Sanzioni

Art. 31 - Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

Art. 32 - Funzionario responsabile

Art. 33 - Disciplina transitoria

Art. 34 - Entrata in vigore del regolamento

## **PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE**

### **Art. 1**

#### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli artt. 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

### **Art. 2**

#### **Concessioni e Autorizzazioni**

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, sono soggette a:

- a) concessione, se permanenti secondo la definizione dell'art. 19, comma 2°, del regolamento
- b) autorizzazione, se temporanee secondo la definizione dell'art. 19, commi 3° e 4°.

2. Le autorizzazioni sono articolate in:

- a) autorizzazioni per l'occupazione temporanea di demanio e patrimonio indisponibile senza manomissione di manufatti di proprietà comunale;
- b) autorizzazioni per l'occupazione temporanea di demanio e patrimonio indisponibile per esecuzione di interventi di scavo o comunque comportanti manomissioni delle pavimentazioni o di manufatti di proprietà comunale.

3. Le occupazioni con infrastrutture e materiali per l'esercizio dell'attività edilizia sono sempre soggette ad autorizzazione, indipendentemente dalla loro durata.

4. Sono altresì soggette ad autorizzazione secondo le norme del presente Regolamento le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.

### **Art. 3**

#### **Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione**

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio degli atti di concessione ed autorizzazione all'occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico è disciplinato dal presente titolo. Per quanto in esso non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo regolamento di esecuzione, e della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Non sono soggette al preventivo rilascio di provvedimento autorizzatorio le occupazioni effettuate dagli spuntisti nei mercati su aree pubbliche, per le quali la quietanza di versamento del canone costituisce titolo legittimante l'occupazione.

### **Art. 4**

#### **Attivazione del procedimento amministrativo**

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta

all'Amministrazione, la quale provvede a darne comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto degli articoli 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in marca da bollo, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B, deve contenere:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti che si intendono occupare.
- c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e nel mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'accettazione delle prescrizioni regolamentari disciplinanti la concessione/autorizzazione.

2. In caso di carenza o insufficienza di alcuno degli elementi della domanda previsti al comma precedente, si applica l'art. 6, commi da 1 a 4.

3. Non sono soggette ad autorizzazione le occupazioni occasionali di durata ininterrotta non superiore ad un'ora e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli adibiti al carico e scarico di merci, per il tempo strettamente necessario al compimento delle relative occupazioni, fatte salve diverse disposizioni in materia di regolamentazione della circolazione stradale.

#### **Art. 5**

##### **Termine per la definizione del procedimento amministrativo**

1. L'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo di concessione/autorizzazione deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi, ove non diversamente disposto da leggi e regolamenti comunali, è di giorni trenta per le autorizzazioni e di giorni sessanta per le concessioni, decorrenti dalla data di ricezione della domanda da parte dell'Amministrazione comunale.

3. Non si fa luogo a rilascio del provvedimento autorizzatorio/concessorio ove nell'occupazione richiesta siano ravvisati motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività, ovvero se l'occupazione stessa non sia possibile in virtù di norme di legge o di regolamento.

#### **Art. 6**

##### **Istruttoria**

1. Il responsabile del procedimento o istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, entro venti giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta di integrazione mediante raccomandata, fax o altro mezzo equipollente.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione dell'ufficio. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima comunicazione.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. Il responsabile del procedimento o istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, e provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'Amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. In difetto di comunicazione il parere favorevole si intende acquisito.
6. Sono fatti salvi i diversi termini procedurali previsti da speciali norme di legge o di regolamento.

#### **Art. 7**

##### **Conclusione del procedimento**

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al Dirigente o titolare di posizione organizzativa per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.
2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

#### **Art. 8**

##### **Rilascio della concessione/autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è rilasciato dal dirigente o titolare di posizione organizzativa dell'ufficio competente in relazione alla particolare tipologia dell'occupazione, previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
  - imposta di bollo;
  - idoneo deposito cauzionale, quando previsto.
2. Qualora l'occupazione sia suscettibile di arrecare danni al corpo stradale, alle aree o alle strutture pubbliche, il Comune impone al beneficiario il versamento di idonea cauzione la cui entità è determinata in relazione alle caratteristiche della fattispecie concreta e non può essere inferiore in ogni caso ad 1/20 dell'importo del canone annuale previsto per occupazioni permanenti.

3. La cauzione può essere costituita in denaro contante versato in un apposito conto corrente bancario transitorio con fideiussione bancaria o con polizza fideiussoria assicurativa. Il fideiussore è tenuto a rinunciare al beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, di cui all'art. 1944, 2° comma, del codice civile.

4. La cauzione è restituita o svincolata entro il termine di trenta giorni dalla data di verifica da parte dell'ufficio in ordine alla regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

5. All'occupante può essere richiesta la corresponsione di un'indennità di ammaloramento, giustificata dall'inevitabilità dell'imperfetta rimessa in pristino del manto stradale o delle altre superfici interessate agli scavi. Tale indennità è commisurata al valore materiale, funzionale ed estetico dell'area manomessa e quantificata in un tariffario approvato dall'organo competente.

6. La concessione/autorizzazione non può essere rilasciata in favore di soggetti che non siano in regola con l'assolvimento del canone in relazione a pregresse occupazioni della medesima o di diversa natura.

## **Art. 9**

### **Contenuto del provvedimento**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve recare la specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo, sottosuolo o spazio pubblico, la misura esatta in metri quadrati o lineari dell'occupazione, gli adempimenti e gli obblighi del concessionario o soggetto autorizzato, il termine finale dell'occupazione.

2. Il provvedimento deve prevedere le seguenti clausole:

- esonero di responsabilità del Comune per gli eventuali diritti di terzi connessi all'occupazione;
- obbligo per il beneficiario di non generare intralcio o pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni, con rinvio alle disposizioni del Codice della strada e relativo Regolamento di esecuzione;
- riserva al Comune del diritto di affissione e pubblicità su steccati e strutture similari, senza oneri nei confronti dei titolari della concessione o autorizzazione (salva diversa valutazione dei competenti uffici comunali per motivi di arredo urbano);
- obbligo per il beneficiario di ripristino a proprie spese degli eventuali danni al suolo pubblico;
- divieto per il beneficiario del provvedimento di alterare in alcun modo il suolo occupato, mediante infissione di pali o punte, rimozione della pavimentazione, del manto bituminoso, dell'acciottolato o del terreno, fermo restando il diritto del Comune di rivalersi della spesa per la rimessa in pristino.

3. Il provvedimento di autorizzazione per interventi di scavo ed occupazioni comportanti manomissioni alle pavimentazioni o ai manufatti di proprietà comunale prevede, in deroga all'ultimo alinea del comma precedente, la possibilità per il soggetto autorizzato di realizzare i necessari interventi manomissori subordinatamente ad uno speciale permesso tecnico.

4. Il permesso di cui al comma precedente è rilasciato, su richiesta del beneficiario dell'autorizzazione in attuazione ed in conformità all'atto autorizzativo. Per ciascuna

autorizzazione, nell'ambito del periodo globale di validità della stessa e degli spazi pubblici in essa individuati, possono essere rilasciati più permessi per differenti frazioni di tempo e di spazio. Il permesso tecnico deve essere acquisito non meno di 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione ed il canone, da corrispondersi anticipatamente al suo rilascio, è rapportato al periodo di occupazione e alla misura di superficie in esso previsti.

#### **Art. 10**

##### **Principali obblighi del titolare della concessione o autorizzazione**

1. È fatto obbligo al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento medesimo concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. È fatto, altresì, obbligo al titolare, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il titolare del provvedimento deve eseguire i lavori e disporre i materiali con le cautele idonee a mantenere possibile la circolazione e sicuro il transito; è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
4. Il titolare del provvedimento risponde nei confronti dell'Amministrazione dei danni cagionati alla proprietà pubblica dai propri appaltatori, subappaltatori o cottimisti comunque denominati.
5. Il titolare è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale preposto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

#### **Art. 11**

##### **Revoca, sospensione e modifica della concessione/autorizzazione.**

##### **Rinuncia.**

1. L'amministrazione comunale può revocare, sospendere o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo per danno emergente e lucro cessante, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora l'occupazione rechi pregiudizio alla circolazione dei veicoli o pericolo di danni a terzi, o qualora sopravvengano ragioni di ordine pubblico o di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. Il titolare del provvedimento può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione scritta diretta all'amministrazione.
3. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la revoca disposta dall'Amministrazione e la rinuncia del concessionario o del beneficiario dell'autorizzazione comportano la restituzione del canone versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal titolare per il rilascio del provvedimento amministrativo.



4. Se l'occupazione è in corso all'atto del provvedimento di revoca o della comunicazione della rinuncia, si fa luogo a rimborso del canone relativo al periodo di mancata occupazione. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite nell'art. 8, comma 4, del presente Regolamento.

5. Non è dovuto il canone di occupazione per il periodo di sospensione della relativa concessione o autorizzazione. Il provvedimento di modifica della concessione o autorizzazione, qualora comporti una variazione sullo spazio occupato, determina la corrispondente riliquidazione del canone.

#### **Art. 12**

##### **Decadenza dalla concessione/autorizzazione**

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è accertata con provvedimento amministrativo e si verifica nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico;
- concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
- gravi o ripetute violazioni degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione;
- mancato o insufficiente versamento del canone. L'ufficio provvede preliminarmente a diffidare l'interessato ad adempiere entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, avvertendolo che il mancato pagamento entro tale termine comporterà la decadenza dalla concessione;
- contegno contrario alla decenza o di disturbo alla quiete pubblica, accertato da una autorità di pubblica sicurezza o di vigilanza urbana;
- cessione a terzi dell'uso dello spazio assegnato in violazione dell'art. 13 del presente regolamento;
- violazione delle norme di legge o di regolamento in materia di occupazione di suolo, polizia urbana, igiene ed edilizia.

2. La decadenza dalla concessione o autorizzazione non dà diritto alla restituzione delle somme già versate.

#### **Art. 13**

##### **Subentro nella concessione/autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, contestualmente al trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'Amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

#### **Art. 14**

##### **Rinnovo della concessione/autorizzazione**

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno 30 giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.
5. Il mancato o insufficiente pagamento del canone per la concessione o autorizzazione in scadenza osta al rinnovo della stessa, ancorché non ne sia stata acciata la decadenza con provvedimento espresso.

#### **Art. 15**

##### **Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni**

1. Gli uffici competenti provvedono alla conservazione ed alla registrazione dei provvedimenti di concessione e autorizzazione.

#### **Art. 16**

##### **Occupazioni d'urgenza**

1. In caso di accertata emergenza o di obiettiva necessità che non consenta alcun indugio, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione scritta e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, entro 24 ore dall'inizio dell'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo. La comunicazione di occupazione può essere inoltrata anche via fax o posta elettronica.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 30 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

## **TITOLO II DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE**

#### **Art. 17**

##### **Oggetto del canone – Fattispecie esenti**

1. Sono soggette al canone di concessione o autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate

nelle strade, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o patrimoniale indisponibile dell'amministrazione comunale. Sono equiparati al demanio comunale, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo n. 285/1992, i tratti di strade statali e provinciali attraversanti i centri abitati.

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione o autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, **anche di telecomunicazione**, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di uso pubblico.

3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile, per le tende solari poste a copertura dei balconi, per le proiezioni al suolo di aste di bandiere e di insegne, per le fioriere ed altri elementi di arredo urbano autorizzati dall'Amministrazione comunale.

4. Il canone non è, altresì, applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:

- occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, Comuni e loro associazioni e consorzi;
- occupazioni effettuate da Enti pubblici diversi da quelli elencati al punto precedente e da Enti pubblici di Stati esteri, che effettuano occupazioni finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative e sportive, ed a condizione che l'attività commerciale eventualmente svolta nell'area occupata sia finalizzata esclusivamente a scopi benefici od umanitari;
- occupazioni con passi carrabili o pedonali di qualsiasi tipo, con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, incluse le occupazioni realizzate con i lavori per l'esecuzione delle opere;
- occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o realizzate a favore degli stessi da altri soggetti;
- occupazioni occasionali non superiori ad un'ora;
- occupazioni effettuate da imprese appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune solo per la parte di suolo pubblico su cui insistono i lavori;
- occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose;
- occupazioni di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi);
- occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari del servizio pubblico di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza;
- occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
- occupazioni effettuate da Federazioni ed istituzioni sportive per manifestazioni agonistiche giovanili, purché non si protraggano oltre 48 ore e non sussista scopo di lucro;
- occupazioni effettuate per la posa di contenitori per la raccolta di rifiuti urbani e di materiale destinato a procedimenti di recupero e/o riciclo;
- occupazioni di aree cimiteriali;
- le occupazioni temporanee con palchi, tavolini o altri materiali e/o strutture inerenti manifestazioni aventi fini patriottici, di beneficenza, culturali, promozione dello sport, di solidarietà sociale effettuate da associazioni varie, giuridicamente riconosciute e

aventi sede a Pieve San Giacomo, che non perseguono scopo di lucro, per non oltre 48 ore consecutive;

- l'occupazione di spazi soprastanti con insegne pubblicitarie in genere, con faretti, con lampade e telecamere, e con lanterne prive di struttura a terra la cui sporgenza dall'edificio sia inferiore a 50 cm.

5. In caso di occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone per le singole fattispecie (es. parcheggi privati, mercati, impianti pubblicitari, stazioni radio base ecc.) anche a seguito gara o trattativa con i soggetti interessati, non viene applicato il canone di cui al presente regolamento.

#### **Art. 18**

##### **Soggetti tenuti al pagamento del canone**

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale. Il verbale è redatto dalla Polizia Locale o da altro Pubblico Ufficiale o dai funzionari abilitati ai sensi dell'art. 1, commi da 179 a 181, della Legge n. 296/2006.

#### **Art. 19**

##### **Durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, meglio definite all'art. 23, lettera A, effettuate anche con impianti o manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Le frazioni inferiori all'anno solare sono computate in misura proporzionale al periodo in cui l'occupazione si protrae.
3. Sono temporanee le occupazioni, meglio definite all'art. 23, lettera B, effettuate anche con impianti o manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.
4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

#### **Art. 20**

##### **Suddivisione del territorio comunale**

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione o autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine il territorio comunale è suddiviso in due categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche (ad eccezione delle occupazioni di suolo pubblico con infrastrutture di comunicazione elettronica):

**CATEGORIA 1<sup>A</sup>**

N.	D.U.G.	DENOMINAZIONE UFFICIALE
1	VIA	PATRIOTI
2	VIALE	MATTEOTTI
3	PIAZZA	DELLA LIBERTA'
4	PIAZZA	VOLONTARI DEL SANGUE
5	VIA	ORLANDELLI
6	VIA	DON BALDOCCHI
7	VIA	DANTE BERNAMONTI
8	VIA	BORGHISANI
9	VIA	DANTE ALIGHIERI
10	VIA	DEL CURATO
11	VIA	DELLA PACE
12	VIA	DELMONA
13	VIA	GARIBALDI
14	VIA	LONATI
15	VIA	MATILDE DI CANOSSA
16	VIA	MAZZINI
17	VIA	MONTEVERDI C.
18	VIA	PERTINI SANDRO
19	VIA	PONCHIELLI A.
20	VIA	POSTUMIA
21	VIA	RAPUZZI
22	VIA	GONZAGA R.
23	VIA	SOLFERINO
24	VIA	STRADIVARI A.
25	VIA	TOBAGI W.
26	VIA	VERDI
27	VIALE	MANFREDI
28	VILLAGGIO	POSTUMIA
29	PIAZZA	DELLA STAZIONE
30	VIA	CERIBELLI DON FRANCESCO
31	PIAZZA	TEN. POLI GIOVANNI
32	VIA	LUCIANI ALBINO
33	VIA	ALDO MORO
34	VIA	CERIOLI

**CATEGORIA 2<sup>A</sup>**

N.	D.U.G.	DENOMINAZIONE UFFICIALE
1	LOCALITA'	ALBERE
2	LOCALITA'	BREDAZZE
3	LOCALITA'	CA' DE' VARANI
4	LOCALITA'	CANOVA

5	LOCALITA'	CANOVETTA
6	LOCALITA'	CASELLA
7	LOCALITA'	CASTELLAZZO
8	LOCALITA'	FORNASOTTO
9	LOCALITA'	GAZZOLO
10	LOCALITA'	MOLINO
11	LOCALITA'	MURADELLE
12	LOCALITA'	RIPOSO
13	LOCALITA'	OLZO
14	LOCALITA'	SILVELLA (VIA GRAMSCI)
15	LOCALITA'	SILVELLETTA
16	LOCALITA'	TORRE BERTERI
17	VIA	ROMA
18	VICOLO	BONVICINI

**Art. 21**  
**Determinazione della misura di tariffa base**

**OCCUPAZIONI PERMANENTI**

**A) Tariffe ordinarie per occupazioni permanenti di suolo:**

1<sup>a</sup> Categoria: euro 21,69 al mq. o ml. all'anno

2<sup>a</sup> Categoria : euro 17,35 al mq. o ml. all'anno

**B) Tariffe per occupazioni permanenti di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo:**

1<sup>a</sup> Categoria: euro 10,85 al mq. o ml. all'anno

2<sup>a</sup> Categoria : euro 8,65 al mq. o ml. all'anno

**C) Tariffe per occupazioni permanenti con tende e simili:**

1<sup>a</sup> Categoria: euro 6,51 al mq. o ml. all'anno

2<sup>a</sup> Categoria : euro 5,22 al mq. o ml. all'anno

**D) Tariffe per occupazioni permanenti con passi carrabili:**

1<sup>a</sup> Categoria: euro 6,51 al mq. o ml. all'anno

2<sup>a</sup> Categoria: euro 5,22 a mq. o ml. all'anno

**E) Tariffa valida per occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.**

Euro 0,85 per ciascun utente (con minimo € 516,46 per aziende)

**F)** Tariffa applicabile a decorrere dal secondo anno per occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

Euro 0,88 a ml

**G)** Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti, di qualsiasi tipo, per la telefonia mobile per le quali già non sia applicata la tariffa speciale commisurata al numero utenze, il canone è determinato secondo il seguente criterio:

- per le occupazioni realizzate da 0 a 200 mq e con presenza sul traliccio da 0 a 2 gestori: canone annuo stabilito forfetariamente euro 10.000,00 (euro diecimila);
- per le occupazioni di dimensioni superiori ai 200 mq e con presenza sul traliccio di 2 o più gestori: il canone annuo minimo di euro 10.000,00 (euro diecimila) è aumentato di euro 2.000,00 per ogni ulteriore frazione di 50 mq di superficie occupata;
- per la presenza sul traliccio di ulteriori gestori (oltre al massimo di due già considerati), il canone è aumentato di € 4.000,00 per ogni singolo gestore.

Per occupazione con impianti per la telefonia mobile si intende la superficie occupata da qualsiasi tipo di impianto (quale ad esempio traliccio, ripetitore, antenna, cabina, shelter, cavidotto, ecc....)

Il canone è commisurato in ragione della singola delimitazione di impianto e qualora l'impianto medesimo sia utilizzato anche da altri gestori (co-sharing) oltre al primo concessionario, tutti i gestori, hanno l'obbligo di richiedere e sottoscrivere l'atto di variazione della prima concessione, per l'assunzione dei relativi obblighi. L'utilizzazione da parte di più gestori senza variazione della concessione rende abusiva l'occupazione per difformità.

## **OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

**A)** Tariffe ordinarie per occupazioni temporanee di suolo:

1<sup>a</sup> Categoria: euro 1,03 al mq. o ml. al giorno

2<sup>a</sup> Categoria : euro 0,83 al mq. o ml. al giorno

**B)** Tariffe per occupazioni temporanee su spazi sovrastanti e sottostanti il suolo:

1<sup>a</sup> Categoria: euro 0,52 al mq. o ml. al giorno

2<sup>a</sup> Categoria : euro 0,42 al mq. o ml. al giorno

**C)** Tariffe per occupazioni con tende e simili (riduzione del 70%):

1<sup>a</sup> Categoria: euro 0,31 al mq. o ml. al giorno

2<sup>a</sup> Categoria : euro 0,25 al mq. o ml. al giorno

**D) Tariffe per occupazioni temporanee per attività edilizia (riduzione del 50%):**

1<sup>a</sup> Categoria: euro 0,52 al mq. o ml. al giorno

2<sup>a</sup> Categoria : euro 0,42 al mq. o ml. al giorno

**E) Tariffe per occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (riduzione del 50%):**

1<sup>a</sup> Categoria: euro 0,52 al mq. o ml. al giorno

2<sup>a</sup> Categoria : euro 0,42 al mq. o ml. al giorno

**F) Tariffe per occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante o per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive (riduzione dell'80%)**

1<sup>a</sup> Categoria: euro 0,21 al mq. o ml. al giorno

2<sup>a</sup> Categoria : euro 0,17 al mq. o ml. al giorno

**G) Tariffe per l'occupazione temporanea realizzata da pubblici esercizi con tavolini, sedie, ombrelloni o similari**

1<sup>a</sup> Categoria: euro 1,03 al mq. o ml. al giorno

2<sup>a</sup> Categoria : euro 0,83 al mq. o ml. al giorno

**H) Tariffe per occupazioni realizzate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante**

1<sup>a</sup> Categoria: euro 1,03 al mq. o ml. al giorno

2<sup>a</sup> Categoria : euro 0,83 al mq. o ml. al giorno.

## **Art. 22**

### **Coefficiente di valutazione economica dell'occupazione**

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione, per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata nel precedente art. 21.



**Art. 23**  
**Particolari tipologie e criteri di determinazione**  
**della relativa superficie**

**A) OCCUPAZIONI PERMANENTI**

*Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere (con esclusione di attrezzature di cantiere che si intendono, limitatamente alle modalità di rilascio del titolo all'occupazione, sempre soggette ad autorizzazione )*

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture ed impianti in genere per l'esercizio di reti di erogazione di pubblici servizi, sono calcolate ai fini della determinazione del canone in base alla lunghezza in metri lineari.
2. La misurazione di cui al comma precedente, effettuata sul demanio stradale, è determinata in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
3. Ove la misura dell'occupazione del soprassuolo o sottosuolo stradale con le reti di cui al comma 1 non sia tecnicamente dimostrata, essa si considera pari all'intera lunghezza della strada o piazza interessata, come individuata nella toponomastica comunale.
4. Le occupazioni del soprassuolo con tende di esercizi pubblici e commerciali sono computate in metri quadrati in base alla proiezione della tenda sul suolo pubblico.
5. Ogni altro impianto o manufatto prospiciente il suolo pubblico non rientrante nelle fattispecie di esenzione previste dal presente regolamento è soggetto al canone nella misura risultante dalla proiezione al suolo della relativa struttura. Non sono computabili gli eventuali sostegni al suolo.
6. Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.

*Occupazioni di aree destinate a parcheggio*

7. Per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio, concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dal provvedimento di concessione.

*Occupazioni in aree di mercato attrezzate*

8. Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale disciplinati in separato regolamento, hanno tale stabile vincolo di destinazione.
9. Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione.
10. Il canone per le occupazioni di cui al presente paragrafo è determinato in applicazione del Regolamento per la disciplina delle aree di mercato, anche in deroga ai criteri tariffari fissati nel presente Regolamento.

*Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti*

11. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

## **B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

### *Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere*

1. Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo pubblico, si applicano i medesimi criteri di computo del canone previsti nella lettera A, commi da 1 a 6, del presente articolo. Per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo, quali manutenzioni, posa di cavi e condutture, e similari, è consentito il rilascio di un provvedimento di autorizzazione che preveda le modalità, i tempi e l'entità delle singole fasi di sviluppo dell'occupazione, anche ai fini dell'emissione dei permessi tecnici di cui all'art. 9, commi 3 e 4.

### *Occupazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche*

2. Per i mercati su aree pubbliche, il cui svolgimento è regolato da separato regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione rilasciato ai singoli operatori commerciali.

### *Spettacoli viaggianti e mestieri girovaghi*

3. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione, ricalcolata in base ai criteri di cui all'art. 24. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

### *Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia*

4. Per le occupazioni con infrastrutture e materiali, finalizzati all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente alla effettiva occupazione del suolo ad esclusione del sottosuolo e soprassuolo con tali strutture, ovvero quella maggiore risultante dall'atto autorizzativo.

## **Art. 24 Agevolazioni**

1. Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 50%.
2. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, la tariffa ordinaria è ridotta del 50% .
3. Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa è ridotta del 50%.
4. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è ridotta dell'80%.
5. Per le occupazioni permanenti e temporanee con tende fisse o retraibili aggettanti

direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta del 70%.

#### **Art. 25**

##### **Criteri ordinari di determinazione del canone**

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dall'area già assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.
3. Le occupazioni permanenti realizzate, con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze, per la misura unitaria di tariffa pari ad euro 0,65 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di euro 516,46.
4. A decorrere dal secondo anno la tariffa applicabile sarà quella minima (ossia della 2° categoria) prevista per le occupazioni permanenti di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, ridotta del 90%. Tale tariffa sarà soggetta a rivalutazione annuale in base ai dati ISTAT.
5. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento non sono assoggettate al canone di concessione.
6. Per le occupazioni temporanee inerenti le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad esempio manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) è consentito richiedere il rilascio di uno specifico atto di concessione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo.
7. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate nella misura del 25%.
8. Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le superfici sono calcolate nella misura 20%.

#### **Art. 26**

##### **Variazioni della tariffa base**

1. Le misure di tariffa base possono essere modificate, annualmente, dalla Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lett. f, e 48, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. La deliberazione tariffaria è adottata precedentemente all'approvazione del bilancio di previsione ed ha applicazione nell'esercizio finanziario entro i termini di volta in volta fissati dalla normativa statale e regionale per l'esercizio di riferimento.
3. In caso di mancata adozione della deliberazione di modifica tariffaria, restano in vigore le misure di tariffa dell'anno precedente.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al canone annuo relativo alle occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, di cui all'art. 27 del Regolamento.

#### **Art. 27**

##### **Criteria particolari di determinazione del canone relativo a occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi**

1. Le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale, nonché con impianti e manufatti di qualsiasi genere, inclusi pozzetti, camere di manutenzione, cabine e simili, sono soggette al canone annuo nella misura forfetaria stabilita ai sensi dell'art. 63, comma secondo, lettera f), del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La misura del canone non può, in ogni caso, essere inferiore a 516,46 Euro. Le presenti disposizioni si applicano anche alle occupazioni realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

#### **Art. 28**

##### **Riduzioni**

1. Le superfici superiori a 1.000 metri quadrati sono computate, ai fini della determinazione del canone, nella misura del dieci per cento per la parte eccedente la soglia dei 1.000 mq..

2. Fatti salvi i casi di esenzione previsti dall'art. 17, commi 3 e 4, la Giunta Comunale può accordare riduzioni del canone per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e/o preordinate ad opere o lavori di pubblica utilità.

3. La Giunta Comunale può accordare riduzioni del canone, fino alla totale esenzione dello stesso, per occupazioni temporanee effettuate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). La concessione del beneficio può essere accordata a condizione che l'attività a cui l'occupazione è connessa rientri nelle finalità istituzionali dell'organizzazione, non dia luogo a proventi di natura commerciale e non vi sia concorso di imprese commerciali nel sostenimento degli oneri dell'attività medesima.

#### **Art. 29**

##### **Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Nelle occupazioni permanenti, il pagamento del canone deve essere effettuato:

- per il primo anno, all'atto di rilascio della concessione o autorizzazione. Il pagamento della concessione va conteggiato proporzionalmente ai mesi di effettiva occupazione con arrotondamento al mese intero;
- per gli anni successivi al primo, entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento.

2. Il canone per le occupazioni permanenti, se di importo superiore a 516,46 Euro, può essere frazionato, ad istanza del titolare della concessione o autorizzazione, in due o quattro rate annuali di pari importo, senza interessi, scadenti, rispettivamente, nei mesi di Gennaio e Luglio ovvero nei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio ed Ottobre. In caso di rateazione, la prima rata del canone dovuto per il primo anno di occupazione è corrisposta anteriormente al rilascio dell'atto autorizzativo.

3. Le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato anteriormente al rilascio dell'autorizzazione, in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione.
4. Nei casi in cui la corresponsione del canone precede l'emissione dell'atto autorizzativo, gli estremi del pagamento sono annotati nell'atto medesimo e l'occupazione non può aver corso in carenza di integrale versamento, ad eccezione dei casi di assoluta urgenza di cui all'art. 16.
5. Nei casi in cui l'occupazione può aver luogo, in forza di norme vigenti, per effetto del silenzio assenso dell'amministrazione comunale sulla relativa istanza, il canone dovuto è corrisposto anteriormente all'effettivo inizio dell'occupazione.
6. Per le occupazioni comportanti manomissioni a pavimentazioni o manufatti di proprietà comunale, si applica l'art. 9, comma 4, del presente regolamento.
7. Il pagamento del canone, sia per occupazioni permanenti che temporanee, è effettuato con versamento diretto alla Tesoreria del Comune o sul conto corrente postale alla stessa intestato. I decimali di euro sono arrotondati per difetto, se non superiori a 0,50 euro, e per eccesso, se superiori.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche assegnatari di posteggio nei mercati.

### **Art. 30 Sanzioni**

1. Il pagamento del canone oltre i termini previsti dall'art. 29, nonché il parziale od omesso versamento del canone, costituiscono violazione del presente regolamento comunale e comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, delle spese di notificazione e di procedimento, nonché degli interessi legali sulle somme dovute a titolo di canone.
2. Il soggetto competente ad irrogare la sanzione di cui al comma 1 è il funzionario responsabile previsto dall'art. 32.
3. Le occupazioni abusive sono soggette al pagamento:
  - a) di una indennità pari al canone maggiorata del 30%;
  - b) di una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con la somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio;
  - c) in caso di occupazione del suolo stradale, alle sanzioni accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. La decadenza dalla concessione e autorizzazione, intervenuta ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni stabilite nel presente articolo.
5. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, si applicano le norme di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.

7. Le occupazioni abusive temporanee, salvo il caso di decadenza dell'autorizzazione di cui al 2° comma del presente articolo, si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da pubblico ufficiale.

### **Art. 31**

#### **Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi**

1. L'ufficio controlla la tempestività e la regolarità dei versamenti del canone sulla base degli elementi risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione ed, ove necessari, di accertamenti tecnici in loco.

2. Il funzionario responsabile, in caso di tardivo, parziale od omesso versamento, notifica al soggetto obbligato un verbale di accertamento, con l'indicazione degli estremi della violazione commessa, e provvede ad irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 30, comma 1.

3. Il mancato pagamento della somma indicata nel verbale di accertamento comporta l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, che deve essere notificata al soggetto obbligato.

4. L'ingiunzione di pagamento deve contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale ottenente informazioni e presso il quale è possibile produrre osservazioni o promuovere un riesame, anche nel merito, dell'atto, nonché il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile proporre ricorso.

5. Le somme non pagate nei termini stabiliti dall'ingiunzione di pagamento vengono iscritte a ruolo, oppure si procede con l'esecuzione coattiva

6. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.

7. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, per le occupazioni permanenti, nel termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione e, per quelle temporanee, entro 10 anni dal pagamento

8. Allo stesso termine di prescrizione di 5 anni, per le occupazioni permanenti, e di 10 anni, per quelle temporanee, soggiace il diritto del Comune alla riscossione del canone dovuto.

### **Art. 32**

#### **Funzionario responsabile**

1. Il funzionario responsabile, preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone, provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, inclusi gli atti di determinazione del canone, i rimborsi, le iscrizioni a ruolo e le ingiunzioni fiscali, e ne dispone la notifica.

2. La Giunta Comunale o il dirigente designa il funzionario responsabile ed il relativo atto è pubblicato all'Albo pretorio, per un periodo non inferiore a quindici giorni antecedenti la data della sua entrata in vigore.

### **Art. 33** **Disciplina transitoria**

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubblici rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.
2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.
3. L'applicazione dei canoni previsti nel presente regolamento esclude l'imposizione di tributi e canoni comunque denominati, correlati all'occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo.
4. I casi di esclusione dell'applicazione del canone di cui al presente regolamento si intendono estesi a tributi e canoni di qualsiasi natura in precedenza riferiti alle medesime occupazioni.

### **Art. 34** **Entrata in vigore del regolamento**

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2016, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.